SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 587-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SEGRETO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSSA, FERRALASCO, SIGNORI e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1977

Modifica alla legge 8 aprile 1976, n. 203, recante norme per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere

---

Comunicata alla Presidenza il 27 settembre 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 aprile 1976 n. 203, recependo le indicazioni della Convenzione di Londra del 1973 sull'inquinamento del mare, ha disciplinato la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, prevedendone l'affidamento in concessione alle società a partecipazione statale che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste e stanziando all'uopo 40 miliardi, suddivisi negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, per l'erogazione alle predette società di appositi contributi.

Il presente disegno di legge, del quale si è fatto promotore come primo firmatario il senatore Fossa, intendeva, nella sua stesura originaria, ovviare alle difficoltà di attuazione della predetta legge n. 203 per quanto riguarda in particolare il porto di Genova. In tale scalo infatti esiste un Consorzio autonomo il quale, in base alla propria legge istitutiva, ha competenze specifiche in materia di progettazione e costruzione di opere portuali. Va inoltre tenuto presente che, nell'ambito del porto, operano, oltre alla società alla quale il Consorzio ha affidato in concessione la gestione dei bacini di carenaggio, due importanti aziende di riparazione navale a partecipazione statale nonchè numerose aziende private.

Appare evidente dunque che il meccanismo previsto dall'articolo 1 della legge n. 203 può difficilmente applicarsi al porto di Genova nel quale perciò la realizzazione degli impianti di depurazione non può che far capo allo stesso Consorzio autonomo, sia per le sue attribuzioni normative che per una inderogabile necessità di coordinamento tra le diverse componenti che operano nel settore delle riparazioni navali. A tale esigenza ha inteso corrispondere l'articolo unico del disegno di legge, stabilendo la diretta corresponsione al Consorzio autonomo del porto di Genova del contributo previsto dalla legge n. 203 per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di depurazione.

* * *

La 8ª Commissione, condivisa la finalità del disegno di legge, ha ritenuto opportuno allargarne la portata per tener conto di quanto era emerso in occasione del dibattito parlamentare su quella che sarebbe poi diventata la legge n. 203, in relazione alla necessità che, tra gli impianti di depurazione, fosse prevista anche la realizzazione di stazioni di degasificazione delle navi-cisterna.

È stato perciò accolto un articolo aggiuntivo, presentato dal Governo, e divenuto l'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione, in base al quale il Ministro della marina mercantile, di intesa con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilirà con suo decreto quali porti dovranno essere attrezzati con idonee stazioni per la degasificazione delle navi, per la cui realizzazione saranno erogati contributi nell'ambito degli stanziamenti recati dalla legge n. 203.

L'articolo 2 del testo accolto dalla Commissione recepisce l'esigenza posta dall'originario articolo unico del disegno di legge e attribuisce al Consorzio autonomo del porto di Genova il compito di provvedere alla realizzazione degli impianti di depurazione, direttamente o mediante concessione ad una società a partecipazione statale. L'ammontare del contributo, che sarà erogato al Consorzio secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 366, in quanto applicabili, sarà stabilito dal Ministro della marina mercantile in relazione agli impegni di spesa per gli altri porti e comunque in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta e debitamente documentata.

È stato poi accolto dalla Commissione un ulteriore articolo che intende consentire l'utilizzazione degli impianti di trattamento delle morchie attualmente esistenti nei porti citati dall'articolo 1 della legge n. 203 o in zone con essi collegate. Nel caso in cui l'utilizzazione degli impianti da parte delle società a partecipazione statale ne richieda l'ampliamento ed il potenziamento, il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad erogare ai proprietari un contributo fino al 60 per cento delle spese sostenute per le opere di ampliamento e potenziamento. Tale norma si ispira a corretti criteri di economicità, evitando la realizzazione di nuovi impianti laddove vi è la possibilità di utilizzare strutture già esistenti le quali potranno essere ampliate e potenziate con contributo statale.

In coerenza con le modifiche apportate al testo originario appare infine opportuna una diversa formulazione del titolo.

Secondo il mandato ricevuto dalla 8ª Commissione il relatore sollecita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge con le modifiche sin qui illustrate.

SEGRETO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEI PROPONENTI

Modifica alla legge 8 aprile 1976, n. 203, recante norme per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere

Articolo unico.

Per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 203, nel porto petroli di Genova Multedo e di eventuali impianti sussidiari in altre zone del porto di Genova — alle quali il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà in conformità delle norme della propria legge istitutiva — è autorizzata la corresponsione al Consorzio predetto del contributo di cui all'articolo 1 della legge sopra richiamata, che gli verrà somministrato con le modalità previste all'articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 366.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche ed integrazioni alla legge 8 aprile 1976, n. 203, recante norme per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvederà con suo decreto a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali fra i porti indicati all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, dovranno essere attrezzati con idonee stazioni per la degasificazione delle navi.

Per la realizzazione e la gestione delle stazioni di degasificazione ritenute necessarie ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 203.

I contributi per la realizzazione delle stazioni di degasificazione, corrisposti secondo le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nei limiti degli stanziamenti complessivi disposti con la medesima legge.

Sono abrogate le disposizioni relative alla costruzione degli impianti di degasificazione delle navi annessi ai bacini di carenaggio da realizzarsi con contributo dello Stato di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 ottobre 1969, n. 810, e 28 gennaio 1974, n. 58.

Art. 2.

La realizzazione nel porto di Genova degli impianti previsti dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 e dal precedente articolo 1 è

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

assunta dal Consorzio autonomo del predetto porto in conformità alla propria legge istitutiva, direttamente o mediante concessione ad una società che risponda ai requisiti indicati al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 8 aprile 1976, n. 203, e conformemente alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dello stesso articolo.

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203 è erogato al Consorzio autonomo del porto di Genova secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 366, in quanto applicabili.

L'ammontare del contributo sarà stabilito dal Ministro della marina mercantile in relazione agli impegni di spesa per gli altri porti indicati all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, e comunque in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta dal Consorzio autonomo del porto di Genova e debitamente documentata.

Art. 3.

Qualora nei porti di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, o in zone con essi collegate, esistano impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, già realizzati da enti o società pubblici o da privati, il Ministro della marina mercantile può autorizzare le società a partecipazione statale di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, a stipulare convenzioni con i proprietari per l'utilizzazione degli impianti.

Nel caso in cui l'utilizzazione da parte delle società a partecipazione statale renda necessari l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti esistenti, il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad erogare ai proprietari un contributo fino al 60 per cento delle spese sostenute per l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti medesimi.